REGOLAMENTO (CEE) N. 2070/70 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1970

relativo alla messa in vendita mediante gara dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato ch istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento italiano ha acquistato durante la campagna 1967/1968 ingenti quantità di olio d'oliva ; che per una parte di tali quantitativi non si sono avuti acquirenti nel corso delle precedenti vendite ; che è opportuno rimetterli in vendita prima che gli oli della prossima campagna vengano offerti sul mercato ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 589/68 della Commissione, del 14 maggio 1968, relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento (3), ha fissato le condizioni di vendita mediante gara dell'olio detenuto dagli organismi di intervento ; che, tenuto conto della situazione del mercato dell'olio d'oliva nella Comunità, è improbabile che le quantità di olio detenute dall'organismo d'intervento italiano possano essere vendute alle condizioni di prezzo fissate all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 589/68 ; che è pertanto opportuno adottare disposizioni speciali ;

considerando che, per garantire il regolare svolgimento della gara, è opportuno prevedere alcune indicazioni che devono figurare nell'offerta, in particolare per quanto concerne l'esatta designazione dei prodotti ai quali si riferisce l'offerta ;

considerando che, al fine di garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla gara, occorre prevedere la costituzione di un deposito cauzionale ;

considerando che il prezzo minimo di vendita che meglio corrisponda alla reale situazione di mercato può essere fissato in base alle offerte ricevute ;

considerando che, poiché l'obbiettivo della gara è di ottenere il prezzo più favorevole, l'aggiudicazione deve avvenire a favore del concorrente che offre il prezzo più alto ; che, inoltre, è necessario prevedere disposizioni per il caso in cui più offerte presentino un prezzo uguale ;

considerando che, per assicurare la massima efficacia alla gara, è necessario precisare che l'aggiudicazione ha luogo il più rapidamente possibile, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ;

considerando che, per garantire il rapido collocamento dell'olio venduto, occorre prevedere, da un lato, il momento a decorrere dal quale l'olio venduto deve essere messo a disposizione dell'acquirente e, dall'altro, il termine entro il quale deve essere ultimato il prelievo di detto olio ; che occorre altresì stabilire che le conseguenze del ritardo nel prelievo sono a carico dell'acquirente ;

considerando che, dato che la quantità di olio indicata nel bando di gara può essere diversa da quella effettivamente prelevata, l'ammontare definitivo della vendita può essere calcolato solo alla fine delle operazioni di prelievo ; che, per garantire l'esatta esecuzione della vendita, occorre prevedere il versamento, prima del prelievo, dell'importo provvisorio della vendita ;

considerando che, per gli oli il cui grado di acidità supera un certo livello, occorre adeguare il prezzo d'offerta in funzione dell'acidità degli oli di cui trattasi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano, « Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », qui di seguito denominato AIMA, mette in vendita mediante gara una quantità di circa 186.680 chilogrammi, in sei partite, di olio d'oliva vergine da esso detenuto, proveniente dagli interventi della campagna 1967/1968, nelle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Articolo 2

1. Un avviso di gara è pubblicato al più tardi il 17 ottobre 1970 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 112 del 15. 5. 1968, pag. 6.

2. Nell'avviso di gara sono indicati, in particolare per ciascuna partita :

— il luogo in cui si trova il deposito,

— il numero della partita in cui è messo in vendita l'olio e il quantitativo di olio di ciascuna partita.

Articolo 3

A decorrere dal 18 ottobre e fino al 26 ottobre 1970 gli interessati possono esaminare nei depositi gli oli messi in vendita e farsi consegnare un campione di detti oli negli appositi recipienti che essi provvedono a fornire.

Articolo 4

1. Gli interessati partecipano alla gara mediante offerte scritte in busta chiusa.

2. Le offerte pervenute all'AIMA dopo le ore 12 del 26 ottobre 1970 non sono accettate.

Articolo 5

1. Ogni offerta deve vertere su tutto l'olio che forma una partita.

2. Nell'offerta devono essere indicati :

a) per ciascun deposito in questione, il numero della partita per la quale è presentata l'offerta e il quantitativo di olio indicato per tale partita nel bando di gara,

b) il prezzo offerto, al netto delle imposizioni interne, per 100 kg di peso netto di olio di ciascuna partita in questione.

Articolo 6

1. L'offerta è valida solo se accompagnata dalla costituzione di un deposito cauzionale di un importo di 7 u. c. / 100 kg.

Il deposito cauzionale è costituito in contanti o sotto forma di garanzia conforme ai criteri in vigore nella Repubblica italiana.

2. Il deposito cauzionale è svincolato se :

a) il concorrente non ha ritirato l'offerta prima della decisione di aggiudicazione e non è stato dichiarato aggiudicatario,

b) l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, ha preso in consegna l'olio che gli è stato aggiudicato e ha versato all'AIMA l'importo definitivo corrispondente alla sua offerta.

Articolo 7

1. Tenuto conto delle offerte ricevute, viene fissato un prezzo minimo di vendita per ciascuna partita secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

2. Il prezzo minimo s'intende al netto delle tasse per 100 kg di peso netto di merce consegnata in fusti dell'acquirente, caricata alla porta del deposito su un veicolo o in cisterna dell'acquirente.

Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni concernenti il rispetto del prezzo minimo di cui all'articolo 7, l'aggiudicatario di una partita è colui che offre il prezzo più alto per detta partita.

2. Qualora più offerenti offrano lo stesso prezzo per una partita, l'aggiudicazione ha luogo mediante sorteggio.

Articolo 9

1. L'aggiudicazione ha luogo al più tardi il 10 novembre 1970.

2. L'AIMA comunica senza indugio a ogni offerente il risultato della partecipazione alla gara. Ogni aggiudicatario è inoltre informato in merito all'importo provvisorio della vendita da versare all'AIMA prima del ritiro dell'olio.

Fatti salvi i tributi interni applicabili, l'importo provvisorio è calcolato, par ciascuna partita aggiudicata, moltiplicando per il prezzo offerto la quantità di olio indicata nel bando di gara.

Articolo 10

1. L'aggiudicatario può ritirare l'olio a decorrere dal momento in cui è versato l'importo provvisorio di cui all'articolo 9 ; le operazioni di prelievo terminano al più tardi 30 giorni dopo la comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

2. Qualora il ritiro totale dell'olio non abbia termine alla data prevista nel paragrafo 1,

a) l'olio rimane depositato a rischio e pericolo dell'aggiudicatario ;

b) l'aggiudicatario versa all'AIMA un'indennità di magazzinaggio calcolata in funzione della quantità che deve essere ancora ritirata e non inferiore a 0,62 u. c. / 100 kg per ciascun periodo o frazione di periodo di trenta giorni di magazzinaggio supplementare.

Articolo 11

1. La quantità di olio consegnata all'aggiudicatario può divergere per il 5 % in più o in meno rispetto alla quantità indicata nel bando di gara, in funzione della quantità effettiva contenuta nei recipienti al momento della consegna.

2. Al compimento delle operazioni di prelievo dell'olio, l'AIMA rilascia una fattura per l'importo definitivo della vendita.

Fermi restando i tributi interni applicabili, l'importo definitivo è calcolato moltiplicando per il prezzo offerto la quantità effettivamente consegnata.

3. Dalla fattura deve risultare il saldo debitore o creditore; tale saldo è pari alla differenza tra l'importo provvisorio e l'importo definitivo del prezzo di vendita, eventualmente maggiorato dell'indennità di magazzinaggio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

La liquidazione del saldo deve aver luogo entro i trenta giorni successivi a quello in cui hanno avuto termine le operazioni di prelievo dell'olio.

Articolo 12

Se l'acidità dell'olio consegnato determinata in contraddittorio tra l'AIMA e l'aggiudicatario supera 3,3 grammi per 100 grammi, il prezzo definitivo di vendita è calcolato diminuendo il prezzo offerto per l'olio di cui trattasi di 0,10 unità di conto per 100 kg per ciascun decimo di grammo di acidità superiore a 3,3.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI